

LA NUOVA NORMATIVA CONCORSUALE

Legge 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico

Art. 4. - Procedure concorsuali

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno stato membro della Comunità europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (dichiarati incostituzionali con la sentenza n. 352 del 23 luglio 1992)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298

(in Gazz. Uff., 19 maggio, n. 115).

Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.

Art. 2. Pubblicità del bando di concorso.

1. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.

2. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

Art. 3. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:

- a) un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
- b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
- c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma.

Art. 4. Punteggi.

1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.

Art. 5. Valutazione dei titoli.

1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

- a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
- b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.

2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.

3. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

- a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
- b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
- c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di

stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.

4. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.

5. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:

a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all'attività di collaboratore di farmacia italiano;

c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all'attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;

d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all'attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali.

Art. 6. Valutazione dei titoli di studio e di carriera.

1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline:

medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398: fino ad un massimo di punti 0,4.*

d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;

f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;

g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.

(*) Così rettificato in Gazz. Uff., 5 agosto 1994, n. 182

Art. 7. Prova attitudinale.

1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: **farmacologia, tecnica farmaceutica** — anche con riferimenti alla **chimica farmaceutica** — e **legislazione farmaceutica**.

Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.

2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro.

3. Finché il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.

4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.

Art. 8. Graduatoria.

1. La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale.

2. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale.

Art. 9. Assegnazione delle sedi.

1. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.

Art. 10. Disposizione transitoria.

1. I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche già banditi al momento dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, restano disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/92.

Regione Piemonte - Sito Ufficiale Sanità

Pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione urbane e rurali dei Comuni della Regione Piemonte (integrazione bando e proroga termini).

D.D. 04.06.2009, n. 264: Pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione urbane e rurali dei Comuni della Regione Piemonte (integrazione bando e proroga termini).

Con la D.D. 04.06.2009, n. 264, pubblicata sul B.U.R.P. del 11.06.2009 n. 23, è stato integrato il bando del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, urbane e rurali, site nei Comuni della Regione Piemonte, già approvato con D.D. n. 118 del 10.03.2009.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico è prorogato sino al **11.07.2009** e sono considerate valide le domande sino ad ora trasmesse, comprese quelle eventualmente già spedite in data successiva alla scadenza originaria del bando (18.04.2009).

Scadenza: **11 luglio 2009**

PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL B.U.R.P., parte terza, del 11.06.2009n. 23.

e-mail: assessore.sanita@regione.piemonte.it

CONCORSO REGIONALE ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE VACANTI E DI
NUOVA ISTITUZIONE URBANE E RURALI DEI COMUNI DELLA REGIONE
PIEMONTE (D.D. n. 118 del 10.03.2009 e s.m.i.)

**QUIZ STRALCIATI DALLE DOMANDE CONTENUTE NEL TESTO PUBBLICATO
SUL SUPPLEMENTO STRORDINARIO ALLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 24 DEL
27 MARZO 1998**

Le domande escluse dall'estrazione a sorte il giorno della prova d'esame sono quelle contraddistinte, nel testo pubblicato nel Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – 4° serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, dai seguenti numeri:

27, 37, 50, 67, 88, 124, 128, 154, 164, 168, 184, 194, 197, 204, 237, 239, 245, 247,
249, 254, 258, 268, 269, 289, 299, 320, 327, 345, 348, 357, 359, 376, 390, 437, 439,
450, 457, 495, 498, 515, 516, 570, 574, 578, 604, 638, 658, 664, 682, 684, 727, 734,
737, 740, 744, 754, 758, 767, 770, 800, 838, 843, 857, 863, 864, 890, 893, 894, 914,
933, 934, 943, 995, 1004, 1017, 1018, 1020, 1048, 1064, 1073, 1078, 1088, 1094,
1098, 1114, 1154, 1174, 1178, 1214, 1224, 1230, 1234, 1244, 1264, 1268, 1274, 1285,
1288, 1294, 1299, 1314, 1328, 1364, 1374, 1394, 1404, 1414, 1438, 1444, 1454, 1464,
1468, 1498, 1504, 1514, 1524, 1534, 1554, 1624, 1653, 1664, 1674, 1684, 1704, 1718,
1794, 1878, 1914, 1944, 1948, 1957, 1958, 1978, 1988, 1998, 2014, 2044, 2054, 2064,
2148, 2154, 2184, 2204, 2272, 2328, 2332, 2344, 2365, 2378, 2392, 2418, 2428, 2432,
2448, 2458, 2484, 2494, 2508, 2544, 2574, 2578, 2588, 2604, 2622, 2628, 2633, 2724,
2734, 2735, 2742, 2744, 2778, 2793, 2811, 2814, 2818, 2824, 2834, 2844, 2847, 2852,
2858, 2860, 2862, 2864, 2884, 2894, 2904, 2958, 2978, 2994, 2988.

Tutte le domande pubblicate nel Supplemento Straordinario alla G. U. 4° serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998 e non stralciate sono da ritenersi corrette ai fini del concorso, con le relative risposte esatte ivi indicate.